



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2001² sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 lett. a

¹ L'autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:

- a. è del mestiere (art. 8) o ha superato le parti dell'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza nelle quali sono verificate le competenze relative alla sicurezza;

Art. 34 cpv. 1

¹ L'Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un'autorizzazione generale d'installazione o di un'autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell'esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

² RS 734.27

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr